

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 19 Data: 28/03/2007

OGGETTO: REGOLAMENTO LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI-ART.1 COMMA 168 DELLA LEGGE N.296 DEL 27 DICEMBRE 2006.

Visto l'art.1, comma 168, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n.296, che testualmente recita:

“168 Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n.289 del 2002.

Visto l'art. 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2006, n 296, che testualmente recita:

“Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”,

Vista la proposta di regolamento comunale predisposta dall'Ufficio Tributi per la determinazione di limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali di modica entità;

Rilevata l'opportunità di determinare tali limiti nell'applicazione dei tributi comunali, finalizzata alla semplificazione, efficienza ed economicità dei procedimenti;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n.267,

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Tuel 18.08.2000, n. 267;

A voti

Delibera

1.Di approvare, in esecuzione del disposto degli artt.25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n.296, il Regolamento Comunale per la determinazione di limiti di esenzione per versamenti e rimborsi dovuti per tributi comunali di modesto ammontare, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) formandone parte integrante e sostanziale.

2.Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

3. Con separata votazione, unanime e palese, delibera:

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO

LIMITI DI ESENZIONE
PER VERSAMENTI E RIMBORSI
ART.1 COMMA 168 DELLA LEGGE N.296 DEL 27 DICEMBRE 2006

INDICE

ART.1- CRITERI GENERALI.....	PAG.3
ART.2- PAGAMENTI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE SU DENUNCIA E/O VERSAMENTO DIRETTO.....	PAG.3
ART.3- PAGAMENTI RICHIESTI AL CONTRIBUENTE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE.....	PAG.4
ART.4-RIMBORSI DA PARTE DELL'ENTE.....	PAG.4
ART.5- RECUPERO DI CREDITI NELL'AMBITO DI PROCEDURE CONCORDATARIE.....	PAG.4
ART.6- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	PAG.4

ART.1
Criteria generali

Il presente regolamento stabilisce limiti di esenzione per versamento e rimborso di modica entità, ai sensi dell'art.1, comma 168 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006.

Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal contribuente od il rimborso del tributo non è disposto dal Comune.

Gli importi vengono fissati tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi del contribuente, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente per la riscossione ed i rimborsi, nonché del vantaggio economico della riscossione.

La determinazione di detti importi è diversificata come previsto dai successivi articoli 2 e 3 con riferimento alla eventuale necessità di azione istruttoria da parte dell'ente.

Gli importi sotto specificati nei successivi articoli non devono intendersi come franchigia.

ART.2

Pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente

Per i casi in cui il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione, o con versamento diretto da parte del contribuente stesso, sono fissati i seguenti limiti di esenzione (al netto di eventuali interessi):

TRIBUTO	LIMITI DI ESENZIONE
-Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni annualità fino al 31/12/2005	€ 5,00
-Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni giornaliera annualità fino al 31/12/2005	€ 5,00
-Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a) temporanea b) permanente	€ 2,00
-Imposta I.C.I.	€ 5,00
-Imposta comunale sulla pubblicità	€ 1,00

Detti limiti sono intesi autonomamente per singolo tributo o accessorio e per singola annualità.

ART.3

Pagamenti richiesti al contribuente a seguito di attività di controllo da parte dell'ente

Per i casi in cui il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali il limite di esenzione comprensivi di sanzioni ed interessi o costitutivi solo di sanzioni e/o interessi è di € 16,53(sedici/53 euro).

Detti limiti di esenzione si intendono individuati nell'importo complessivo dell'eventuale atto di accertamento. Non si procede alla riscossione della somma dovuta a seguito di accertamento, nel caso in cui a seguito di riduzione delle sanzioni pecuniarie ai sensi del D.Lgs.473/97, le somme dovute dal contribuente non superino € 16,53(sedici/53 euro).

ART.4

Rimborsi da parte dell'ente

Per i rimborsi al contribuente di importi versati e risultanti non dovuti, i limiti di esenzione sono fissati negli importi di cui all'articolo 3, sia nel caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente che nel caso in cui l'eventuale rimborso consegue ad attività di controllo da parte degli uffici comunali.

ART.5

Recupero di crediti nell'ambito di procedure concorsuali

Per i crediti nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti:

- complessivamente inferiori ad € 100,00(cento/00) per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le annualità pendenti; comprensivo di tributo ed eventuali soprattasse ed interessi accessori);
- di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure;
- di importo inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei casi di insinuazione tardiva nel passivo fallimentare.

ART.6

Disposizioni finali e transitorie

Di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 171 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il presente regolamento è applicato a tutti i provvedimenti emessi dal 1° gennaio 2007, anche per annualità precedenti purchè siano rapporti di imposta pendenti alla suddetta data.